COOP CENTRO ITALIA Soc. Cooperativa
Via Andrea Doria 7
06061 Castiglione del Lago (PG)

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE
per L'erogazione del "SALARIO VARIABILE"

e integrazioni titoli del vigente Contratto Integrativo aziendale

9 gennaio 2012

Il giorno 9 gennaio 2012

tra

la Coop Centro Italia rappresentata dal Vice presidente del Consiglio di Gestione Gianni Barbetti, assistito dal Caposettore Amministrazione del personale Stefano Di Prima,

e il coordinamento dei delegati aziendali nelle persone di:
Rombi Simonetta, Tassini Roberto, Sorci Piero, Giulivi Riccardo, Carapelli Massimo, Certini Stefano, Bari Paolo, Gioia Maria Rita, Piselli Lina, Valerio Gallo, Gaetano Orlando, Cornici Valentino, Rossi Giovanna, Spiganti Daniela,

con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali territoriali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs

si è pervenuti alla stipula del seguente verbale di accordo sindacale:

Art. 1 – Salario Variabile

Le parti in armonia con le previsioni del contratto integrativo aziendale in vigore hanno effettuato una verifica ed analisi dell'applicazione del sistema di retribuzione variabile.

Le parti nell'occasione si sono confrontate ed hanno analizzato indicatori socio economici di rilevante importanza con i quali si confronta la Cooperativa, quali l'andamento più generale sullo stato dell'economia nel paese e nelle province ove opera la Cooperativa, gli andamenti dei consumi, l'occupazione e la concorrenza.

Inoltre le parti si sono confrontate sui risultati relativi al nuovo posizionamento programmato ed attuato dalla cooperativa con particolare riferimento alla valorizzazione del prodotto coop e di volontà di perseguire la propria istintività attraverso la valorizzazione del socio, al riguardo si esprimono pareri positivi.

Si conviene inoltre che il coinvolgimento, la partecipazione dei lavoratori, la condivisone della missione, rappresentano una leva insostituibile per il raggiungimento degli obiettivi ed in particolare per mantenere e sviluppare quote di mercato e raggiungere gli obiettivi di vendite stabilite.

In questo ambito inoltre lo sviluppo delle competenze e capacità sono la base per raggiungere il migliori livello di servizio e per orientare il consumatore alle proposte della Cooperativa.

Le vendite divengono indicatore significativo ed i riconoscimenti salariali aggiuntivi saranno legati al miglioramento dei risultati delle vendite, alle competenze ed al livello di servizio espresso.

Le parti in un ottica di rivisitazione futura del sistema di salario variabile, si impegnano, inoltre ad esaminare nel corso dell'esercizio, altri parametri gestionali (es. produttività e quantità); al riguardo potranno essere costituite commissioni paritetiche.

Si condivide pertanto di attivare una fase sperimentale a valere per l'esercizio 2012 che preveda che il "Salario Variabile" ai lavoratori sia erogato in presenza del superamento degli obiettivi di vendita.

A conferma di quanto sopra si stabilisce che:

La tabella di cui al Titolo XIII, allegato 2 del vigente "Contratto Integrativo aziendale", è sostituita dalla tabella allegata.

TABELLA DETERMINAZIONE del "Monte Premi"

% di Maggiori Vendite (1)		% Determinazione Monte Premi
Da	A	Percentuale
0,01	7,50	5,50
7,51	999,99	5,00

(1) Il risultato delle maggiori Vendite, dovrà essere sterilizzato della differenza tra l'aumento del costo della vita ipotizzato in occasione dell'elaborazione del Preventivo, per il 2012 stimato a 1,7% , rispetto a quanto realmente verificato all'interno di Coop Centro Italia.

(2) Per quanto oggetto della verifica dell'inflazione interna, le parti si impegnano ad effettuare due momenti di verifica, di norma al semestre ed in sede di elaborazione del preconsuntivo.

Modalità di Erogazione del premio

Il Salario Variabile determinato ai sensi del presente accordo, sarà erogato in "buoni Spesa", da utilizzare nei negozi Coop Centro Italia, sino a concorrenza della somma di euro 250,00 e per l'eventuale eccedenza, come previsto al Punto M Titolo XIII del Vigente Contratto Integrativo Aziendale.

Il premio sarà riconosciuto a tutti i dipendenti, in proporzione alla prestazione lavorativa.

Per i lavoratori di prima occupazione, sarà riconosciuto il salario variabile, ove il periodo di lavoro svolto, sia non inferiore ai tre mesi, anche non continuativi.

Il premio sarà proporzionato sulla base di criteri del vigente "Contratto Integrativo Aziendale" e le integrazioni previste dal presente accordo.

Durata e scadenza

I contenuti del presente accordo, riferiti al salario variabile potranno essere distretti separatamente dalle scadenze del contratto integrativo aziendale.

Rimangono invariate tutte le altre previsioni del CIA al titolo fatto salvo gli opportuni riferimenti all'obiettivo vendite in luogo della precedente obiettivo redditività.

Dichiarazione a verbale

Le parti dichiarano espressamente che la descritta regolamentazione del salario variabili, costituisce un elemento rilevante per il miglioramento dell'efficienza e competitività aziendale ed ha le caratteristiche richieste per le agevolazioni fiscali e contributive previste sulle somme erogate ai lavoratori in attuazione di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'art. 26 della legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dall'art. 22, comma 6 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

Art. 2 – Fondo Comune Avvio

Premesso che:

nel contratto Integrativo aziendale del marzo 2009, al Titolo XIV Art. 8 è stato prevista l'istituzione del "Fondo Comune", in sostituzione del precedente "Fondo di Solidarietà";

che le parti hanno inteso dare avvio alle attività del previsto Fondo Comune;

tutto ciò premesso, le parti convengono:

di dare avvio al Fondo Comune a decorrere dal prossimo 1 marzo 2012.

Il Funzionamento del Fondo Comune avverrà in base al "Regolamento del Fondo Comune", riportato come allegato al presente accordo che ne forma parte integrante.

Il Regolamento del "Fondo Comune", integra quanto riportato nel vigente integrativo aziendale al Titolo XIV art. 8.

Le parti concordano che la Commissione del "Fondo Comune", nella fase di avvio sia composta dagli attuali membri della "Commissione Fondo di Solidarietà" alla quale verranno aggiunti ulteriori 2 componenti di nomina sindacale, che saranno comunicati dalle OO.SS. entro il prossimo 31 marzo.

Letto, approvato, sottoscritto, in Castiglione del Lago, ivi compresa la premessa e l'allegato che formano parte integrante del presente accordo.

Regolamento Fondo COMUNE (ex Fondo di Solidarietà)

1) *Finalità del Fondo*

Il Fondo Comune, è costituito, in armonia con quanto previsto dall'accordo Aziendale del 23 Marzo 2009, Titolo XIV art. 8, per contribuire a diminuire il disagio dei lavoratori relativamente ai danni subiti alla propria auto, in occasione degli spostamenti comandati dalla Direzione aziendale o nel tragitto casa-lavoro.

2) *Area di intervento*

Il "Fondo Comune" copre parzialmente i danni subiti dall'automezzo utilizzato dal lavoratore, per la parte non coperta da eventuali altre assicurazioni, o per la parte rimasta a carico dello stesso, nei limiti e nella misura di cui al punto 8, sia per gli spostamenti comandati dalla Direzione Aziendale, sia nel corso dei normali tragitto casa lavoro a causa di incidenti avvenuti durante detti spostamenti.

Restano esclusi dall'Area di intervento del presente Fondo gli atti vandalici e di ogni caso danni subiti non derivanti da incidente e/o collisione.

3) *Accesso al Fondo*

a) L'adesione al fondo è prevista come obbligatoria per tutti i dipendenti di Coop Centro Italia, che sono tenuti a spostamenti comandati dalla Direzione Aziendale ed usufruiscono del rimborso spesa kilometrico così come previsto dall'art.1 Titolo XI del vigente C.I.A.
b) L'adesione al fondo per la copertura dei danni "casa-lavoro" è su base volontaria a seguito di richiesta di iscrizione del lavoratore, con contratto di lavoro iniziale pari ad almeno 6 mesi, e conseguente versamento delle previste quote di adesione di cui al punto 6.
c) L'accesso al fondo è altresì consentito ai membri del Coordinamento Aziendale relativamente ai danni subiti per la partecipazione alle riunioni dell'organismo, dalla sede di lavoro alla sede di Castiglione del Lago o in altra sede indicata.

d) L'accesso al fondo è altresì consentito ai lavoratori, per la copertura dei danni subiti all'auto in presenza di spostamenti, comandati dalla Direzione Aziendale all'interno del Comune sede di lavoro.

4) *Gestione del fondo*

La gestione del fondo è affidata ad una commissione che garantisce il funzionamento del fondo, conformemente al regolamento e ne controlla la disponibilità economica al fine di evitare il suo esaurimento.
I membri della Commissione sono determinati in numero 8, 5 di nomina sindacale e 3 di nomina aziendale.
I componenti la Commissione rimangono in carica per la durata di 12 mesi con rinnovo automatico per i 12 mesi successivi salvo diversa indicazione delle parti.

5) Nomina Commissione

Sarà cura delle parti, provvedere alla nomina dei componenti la Commissione.
Sino a nuova nomina, rimangono in carica gli attuali componenti.

6) Convocazione Commissione

La commissione si riunirà di norma semestralmente con convocazione da parte dei membri di nomina aziendale, salvo necessità di convocazioni urgenti, che si dovessero ritenere necessarie.

La Commissione si riterrà validamente costituita e abilitata a deliberare se saranno presenti almeno la metà più uno dei componenti la Commissione, ferma restando in ogni caso, indipendentemente dai membri presenti, la pari rappresentatività delle parti.

7) Finanziamento del Fondo

Il fondo è alimentato:

a) dall'importo di € 0,02 a completo carico del lavoratore, per ogni chilometro percorso dai dipendenti della Cooperativa in caso di trasferta ai sensi dell'art.1 Titolo XI del vigente C.I.A.;
b) dall'importo pari ad €. 10,00 mensili per 12 mensilità che verranno detratte in busta paga ai lavoratori che decidano di iscriversi al fondo per la copertura degli eventuali danni subiti nel normale tragitto "casa-lavoro".
c) Dall'importo previsto dall'accordo sindacale del 9 giugno 2009 relativamente alla copertura dei membri del coordinamento sindacale.

L'iscrizione ha validità 12 mesi di calendario (da gennaio a dicembre) e in ogni caso pari alla durata del rapporto di lavoro se inferiore all'annualità.
L'adesione si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta scritta da inoltrare, nei 60 giorni prima della scadenza al "Fondo Comune"presso la Sede della Cooperativa al Settore Amm.ne del Personale, ed avrà validità dall'annualità successiva.
L'importo relativo alla copertura Casa/Lavoro, potrà essere aggiornato di anno in anno in base alle esigenze del Fondo, la variazione avrà validità annuale e di tale modifica verrà data preventiva comunicazione ai dipendenti interessati.
Gli importi di cui ai punti A, B e C, verranno accreditati in un Conto Corrente appositamente predisposto cointestato alle parti (Rappresentanza Aziendale e Sindacale) con firma congiunta.
Le due componenti del Fondo Parte A e C) e parte B) saranno gestite in modo separato, in base al principio che le entrate di ogni componente dovranno coprire le uscite della componente stessa.

8) Attivazione del Fondo

I dipendenti che intendano attivare il Fondo per danni subiti alla propria auto, sono tenuti ad assumere comportamenti corretti, trasparenti e veritieri relativamente alle informazioni e alla documentazione trasmessa.

Nel caso di richiesta di risarcimento del danno subito, i lavoratori interessati, dovranno rivolgere entro il termine di 90 giorni dall'evento, domanda scritta indirizzata alla Commissione per la gestione del Fondo, c/o Settore Amministrazione del Personale, compilando l'apposita modulistica predisposta indicando:

- le circostanze dell'incidente, con l'indicazione del luogo, data ed ora;

- le generalità di terzi eventualmente coinvolti e relativo CID
- le generalità ed il recapito di eventuali testimoni;
- l'indicazione della persona che ha comandato la trasferta e la relativa destinazione;
- la descrizione dei danni subiti dall'automezzo.

Alla richiesta dovrà essere inoltre allegata ricevuta fiscale, fattura o preventivo di spesa di colui che ha provveduto o provvederà alla riparazione del danno.

Nel caso in cui venga presentato il preventivo di spesa, il lavoratore dovrà presentare successivamente la documentazione fiscale (ricevuta o fattura) necessaria alla liquidazione del danno da parte del fondo.

Inoltre, dove vi sia stata denuncia effettuata all'Assicurazione ed eventuale liquidazione del danno da parte dell'Assicurazione stessa, il lavoratore dovrà presentare copie delle stesse.

Il lavoratore, per aver diritto al risarcimento del danno subito nell'ipotesi di casa lavoro dovrà:

- in fase di iscrizione al fondo dichiarare le targhe che intende assicurare (massimo due)
- in caso di sinistro inviare tempestivamente (entro 24 Ore dall'evento) una chiamata o un SMS ad un numero all'uopo predisposto segnalando l'accaduto
- successivamente compilare in ogni sua parte la modulistica predisposta
- allegare alla stessa dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La Commissione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità dei dati riportati sulle denuncie dei sinistri e nel caso in cui vengano accertate irregolarità o false comunicazioni si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, incaricando Coop Centro Italia all'espletamento dei necessari adempimenti amministrativi e normativi.

9) Area di Intervento

Il Fondo copre la parte di eventuali danni riportati dall'autovettura, non coperti da altre assicurazioni e/o in ogni caso, rimasti a carico del lavoratore con i limiti e le modalità riportate negli articoli successivi.

10) Misura di intervento

La liquidazione del danno avverrà nella misura dell'80% del danno subito dal veicolo e non rimborsato dall'Assicurazione.

L'importo liquidato non potrà in ogni caso essere superiore all'80% del valore del mezzo riportato sul mensile "Quattroruote" o della valutazione comunicata da strutture adibite a tale compito.

Non saranno liquidabili i sinistri di importo complessivo inferiore ad €. 250,00.

Nel caso di autovetture per le quali non sia possibile individuare il valore dalle pubblicazioni specialistiche si procederà come segue:

- Si prenderà in considerazione la prima quotazione utile meno la media di svalutazione dell'ultimo triennio.
- Ove non fosse possibile l'utilizzo del criterio di cui sopra, per le auto fuori produzione, verrà riconosciuto un rimborso forfettario fino ad un massimo di €. 500,00.

Per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri avvenuti nel tragitto casa – lavoro, la liquidazione del danno avverrà nella misura del 50%, con un massimale di intervento per ogni sinistro di Euro 4.000,00.

Il limite di 4.000,00 euro, deve intendersi anche come limite massimo individuale di intervento per ogni anno solare relativamente alla copertura casa/lavoro.

Alla liquidazione dei sinistri avvenuti in ipotesi di trasferta all'interno dello stesso comune e quindi privi di rimborso chilometrico sarà applicata una trattenuta dell'1% a favore del Fondo da calcolare sulla cifra da liquidare.

11) Liquidazione del danno

I danni riportati nel normale tragitto casa lavoro saranno liquidabili solo in presenza di una iscrizione al Fondo. Se l'iscrizione è inferiore a sei mesi, dall'importo del danno liquidabile sarà decurtata una somma corrispondente al versamento mensile per i mesi di mancata iscrizione se inferiori a 6 (€. 10,00 x n° mesi).

La Commissione si impegna a dare parere negativo o a liquidare il danno entro 6 mesi dalla data di presentazione della documentazione completa di cui al punto 8.

12) Norma transitoria

I componenti attuali della Commissione, sono confermati per la parte Aziendale nelle persone di:

- Gianni Barbetti, Stefano Di Prima e Antonella Sorcio, di nomina aziendale;

Per la parte Sindacale, nelle persone di:

- Simona Rombi, Lorenzo Bonomei, Claudio Cresti.

I componenti l'attuale Commissione rimarranno in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

A titolo solidaristico, si prevede di destinare alla copertura delle richieste di intervento per danni subiti nel tragitto casa/Lavoro per il periodo intercorrente dalla firma dell'Integrativo alla firma del presente accordo, la somma complessiva di euro 15.000,00 dell'attuale "Fondo di Solidarietà".

La commissione si riserva altresì di procedere alla liquidazione degli stessi in maniera proporzionale ai danni subiti e fino alla concorrenza dei 15.000,00 euro stanziati con modalità che saranno stabilite e comunicate dalla Commissione.

13) Estensione del Fondo

Previa adesione delle parti, i contenuti del presente regolamento, potranno essere estesi anche ai lavoratori delle società controllate.

14) Norma finale

Il presente regolamento sottoscritto dall'Azienda e dalle OO.SS., ha decorrenza dalla data del 1 gennaio 2012.

Il presente Regolamento potrà essere revisionato e /o modificato in qualsiasi momento su richiesta motivata delle parti.

Per quanto riguarda specificatamente la parte relativa alla copertura Casa – lavoro il presente Regolamento si intende sperimentale e sarà comunque oggetto di revisione trascorsi 4 mesi dall'avvio.

Letto approvato e sottoscritto in Castiglione del Lago il __ 2011

Art. 3 – Brevi Trasferte e Missioni – Integrazione Titolo XI Art. 1 punto b, vigente Contratto Integrativo Aziendale

Ad integrazione del Titolo XI Art. 1 punto b, fermo restando la conferma delle logiche del calcolo della percorrenza da chiedere a rimborso, nel caso di utilizzo del mezzo proprio di seguito riportate:

- Distanza tra la Sede di lavoro abituale e Sede occasionale di lavoro, tranne che la distanza tra la residenza e la sede occasionali di lavoro sia minore, il tale caso tale distanza è da chiedere a rimborso,

si specifica che:

a) con riferimento alla "via più breve" da percorrere, la stessa potrà essere sostituita dalla via più veloce e/o praticata, se la via più breve risultasse poco praticata e/o ritardante rispetto ai normali tempi di percorrenza.
b) In ogni caso, le percorrenze chilometriche, da prendere a riferimento della richiesta di rimborso, non potranno essere superiori del 10% al chilometraggio corrispondente alla via più breve e tale limite, rappresenta quindi il chilometraggio massimo da chiedere a rimborso.
c) Nel caso in cui non si percorra la via più breve, ma la più veloce e/o praticata e la stessa comporti il pagamento del pedaggio autostradale, lo stesso potrà essere chiesto a rimborso, fermo restando il riconoscimento della distanza chilometrica di cui al punto b).
d) Le parti, concordano di adottare la tabella allegata al presente accordo per la definizione delle distanze di riferimento tra diversi PDV, che rappresenta la distanza alla quale applicare, nei casi previsti al punto b), la maggiorazione del 10%.

Art. 4 – Socialità e Solidarietà -

Ad integrazione delle casistiche per l'erogazione dell'anticipo sul TFR , di cui al titolo XIV art. 6 del vigente Integrativo, si stabilisce che, La Cooperativa potrà erogare anticipazioni al di fuori delle ipotesi già previste, per particolari e comprovate esigenze legate a momentanea difficoltà economica quali ad esempio:

- rate di mutuo e/o affitto insolute.

Art. 5 – Mensilità supplementari

Ad integrazione dell'art. 24 Titolo XIII, si prevede che, il conguaglio relativo ai ratei di 14^ non maturati nel secondo semestre dell'anno, ma anticipati dalla Cooperativa, nel mese di giugno, potrà essere anticipato in concomitanza del pagamento della 13^ mensilità, al fine di evitare pesanti ripercussioni economiche nell'ultimo cedolino dell'anno.

Allegato 1
Tabelle Distanze Chilometriche tra PDV.

TABELLA KM	BASTIA	C. LAGO	C. CASTELLO	FOLIGNO	MARSCIANO	ORVIETO	PERUGIA	RIETI	S.G. BAIANO	SPOLETO	TERNI	TODI	UMBERTIDE	GUALDO T.	GUBBIO	L'AQUILA	P.S.GIOVANNI	COLLESTRADA	S.SISTO	SULMONA	ELLERA	NORCIA	PASSIGNANO	SELCI LAMA	TAVERNELLE	TRESTINA	VALFABBRICA	CANNARA	S.M. ANGELI	MAGIONE
BASTIA		66	61	20	37	93	17	112	55	48	77	53	40	54	45	172	10	8	20	251	27	78	40	65	40	50	17	12	3	36
C. LAGO	66		61	84	50	68	47	166	120	113	131	96	58	100	94	217	47	50	41	316	33	130	22	67	21	50	62	59	55	25
C. CASTE	61	61		79	95	156	64	186	109	102	151	111	22	75	51	223	53	51	56	294	51	134	54	8	72	11	58	67	60	51
FOLIGNO	20	84	79		48	97	35	94	36	29	59	54	58	34	65	152	29	27	38	223	45	60	58	83	58	69	29	13	17	54
MARSCIA	37	50	95	48		40	31	95	48	90	60	20	73	84	68	154	27	30	29	225	34	95	44	81	26	68	45	33	32	35
ORVIETO	93	68	156	97	40		77	108	97	100	72	45	134	145	113	168	73	75	71	254	80	120	78	128	53	112	90	77	77	69
PERUGIA	17	47	64	35	31	77		122	71	64	87	47	34	53	45	175	9	10	6	245	14	93	27	56	26	42	23	26	18	22
RIETI	112	166	186	94	95	108	122		72	65	35	83	164	128	155	62	115	118	121	127	128	75	136	169	117	153	114	97	101	128
S.G. BAIA	55	120	109	36	48	97	71	72		7	37	37	113	66	96	129	66	63	80	200	86	52	89	114	73	99	59	42	48	82
SPOLETO	48	113	102	29	90	100	64	65	7		30	44	88	63	109	114	59	56	68	194	75	48	86	110	76	96	56	41	44	81
TERNI	77	131	151	59	60	72	87	35	37	30		48	129	93	118	93	78	81	84	164	91	65	100	133	80	117	82	66	71	89
TODI	53	96	111	54	20	45	47	83	37	44	48		89	100	82	135	42	44	48	205	55	82	63	95	45	81	57	42	51	54
UMBERTI	40	58	22	58	73	134	34	164	113	88	129	89		55	25	204	34	32	38	275	32	116	38	28	52	14	39	49	41	37
GUALDO T	54	100	75	34	84	145	53	128	66	63	93	100	55		25	186	44	43	54	293	61	89	71	79	70	64	23	42	33	66
GUBBIO	45	94	51	65	68	113	45	155	96	109	118	82	25	25		211	41	39	50	282	54	117	60	54	64	40	30	51	43	68
L'AQUILA	172	217	223	152	154	168	175	62	129	114	93	135	204	186	211		171	173	177	65	184	87	196	229	178	212	179	163	167	187
P.S.GIOVA	10	47	53	29	27	73	9	115	66	59	78	42	34	44	41	171		3	10	242	17	87	31	57	30	43	21	20	13	26
COLLESTI	8	50	51	27	30	75	10	118	63	56	81	44	32	43	39	173	3		12	244	20	85	33	58	32	43	19	18	11	29
S.SISTO	20	41	56	38	29	71	6	121	80	68	84	48	38	54	50	177	10	12		248	10	96	24	61	20	47	28	30	22	18
SULMONA	251	316	294	223	225	254	245	127	200	194	164	205	275	293	282	65	242	244	248		255	158	261	294	241	178	224	227	232	252
ELLERA	27	33	51	45	34	80	14	128	86	75	91	55	32	61	54	184	17	20	10	255		99	20	59	21	45	31	33	25	15
NORCIA	78	130	134	60	95	120	93	75	52	48	65	82	116	89	113	100	87	85	96	158	99		117	141	116	127	87	73	75	112
PASSIGN.	40	22	54	58	44	78	27	136	89	86	100	63	38	71	60	196	31	33	24	261	20	117		61	39	43	49	50	42	10
SELCI LAI	65	67	8	8	81	128	56	169	114	110	133	95	28	79	54	229	57	58	61	294	59	141	61		79	18	65	75	67	59
TAVERNE	40	21	72	58	26	53	26	117	73	76	80	45	52	70	64	176	30	32	20	241	21	116	39	79		63	48	45	42	21
TRESTINA	50	50	11	69	68	112	42	153	99	96	117	81	14	64	40	212	43	43	47	278	45	127	43	18	63		51	60	53	44
VALFABB	17	62	58	29	45	90	23	114	59	56	82	57	39	23	30	179	21	19	28	244	31	87	49	65	48	51		23	15	44
CANNARA	12	59	67	13	33	77	26	97	42	41	66	42	49	42	51	159	20	18	30	224	33	73	50	75	45	60	23		9	45
S.M. ANG	3	55	60	17	32	77	18	101	48	44	71	51	41	33	43	167	13	11	22	232	25	75	42	67	42	53	15	9		38
MAGIONE	36	25	51	54	35	69	22	126	82	81	89	54	37	66	58	185	26	29	18	250	15	112	10	59	21	44	44	45	38	

TABELLA KM	BAZZANO	TORRIONE	RIETI	SULMONA	AVEZZANO	AVEZZANO VIA VIDIMAR	CAPISTRELLO	CELANO	PATERNO	CAST. DEL LAGO	PERUGIA
BAZZANO		6	62	59	54	54	63	49	54	200	180
TORRIONE	6		56	65	52	52	61	52	59	193	173
RIETI	62	56		120	71	71	79	87	74	133	114
SULMONA	59	65	120		57	57	66	49	53	258	239
AVEZZANO	54	52	71	57			10	14	6	208	189
AVEZZANO-VIA VIDIMARI	54	52	71	57			10	14	6	208	189
CAPISTRELLO	63	61	79	66	10	10		23	15	216	196
CELANO	49	52	87	49	14	14	23		8	219	199
PATERNO	54	59	74	53	6	6	15	8		211	192
CSTIGLIONE DEL LAGO	200	193	133	258	208	208	216	219	211		36
PERUGIA	180	173	114	239	189	189	196	199	192	36	

TABELLA KM	CHIANCIANO	ACQUAVIVA	BUONCONVENTO	RADDA CH.	RAPOLANO T.	FOIANO CH.	TAVERNE	SERRE	ROSIA	SARTEANO	TORRENIERI	ASCIANO	BIBBIENA	CASTELLINA SC	TERRANUOVA	TORRITA	CASTIGL. F.NO	SAN MINIATO	SAN QUIRICO	MONTERONI	SAN ROCCO	CAMUCIA	CASTELLINA CH	MONTE S.S.	SINALUNGA	CHIUSI	MONTALCINO	S. GIMIGNANO	C. LAGO	TERNI	PERUGIA	SUBBIANO
CHIANCIANO		16	44	85	42	37	63	41	82	14	36	48	95	87	80	20	47	70	28	57	79	38	93	45	27	14	44	109	28	122	74	72
ACQUAVIVA	16		48	77	35	22	55	33	75	28	39	40	85	79	71	13	33	62	31	60	72	21	85	35	20	15	47	101	18	126	59	60
BUONCONVE	44	48		53	27	48	29	24	36	52	10	18	95	45	69	42	66	27	17	13	34	62	51	46	38	54	11	67	71	162	100	76
RADDA CH.	85	77	53		43	82	31	47	40	97	64	47	67	22	27	65	72	27	70	42	36	96	10	57	58	105	65	35	105	212	134	60
RAPOLANO	42	35	27	43		26	21	5	41	54	31	10	85	45	41	23	44	28	46	26	38	40	51	22	16	51	38	67	48	158	77	54
FOIANO CH.	37	22	48	82	26		46	25	66	38	41	32	73	70	59	13	17	54	37	47	63	21	76	16	9	35	53	92	29	141	58	41
TAVERNE	63	55	29	31	21	46		25	20	75	42	19	84	24	46	43	65	8	49	19	16	60	30	35	36	72	43	46	69	178	98	67
SERRE	41	33	24	47	5	25	25		45	53	28	7	71	49	45	21	42	32	44	23	42	38	55	20	15	50	35	71	47	156	76	53
ROSIA	82	75	36	40	41	66	20	45		94	47	41	108	24	66	63	84	14	55	31	8	80	36	55	56	91	47	43	88	198	117	86
SARTEANO	14	28	52	97	54	38	75	53	94		44	60	100	99	85	32	64	82	36	65	92	47	105	50	39	10	52	121	32	118	79	78
TORRENIERI	36	39	10	64	31	41	42	28	47	44		23	105	54	73	33	58	37	8	22	45	54	60	44	30	45	10	76	63	153	92	76
ASCIANO	48	40	18	47	10	32	19	7	41	60	23		78	43	52	28	49	26	30	16	35	45	48	27	22	57	29	64	54	163	83	60
BIBBIENA	95	85	95	67	85	73	84	71	108	100	105	78		104	50	75	49	92	99	108	107	61	77	52	75	96	115	110	78	203	107	18
CASTELLINA	87	79	45	22	45	70	24	49	24	99	64	43	104		48	67	89	18	62	32	23	84	12	59	60	98	55	27	93	202	122	81
TERRANUOV	80	71	69	27	41	59	46	45	66	85	73	52	50	48		60	49	52	81	65	83	73	36	37	57	82	79	89	81	188	110	36
TORRITA	20	13	42	65	23	13	43	21	63	32	33	28	75	67	60		30	50	25	44	60	26	73	25	7	27	41	89	35	142	64	53
CASTIGL.F.N	47	33	66	72	44	17	65	42	84	64	58	49	49	89	49	30		72	55	65	81	13	82	19	29	50	70	111	30	137	59	32
SAN MINIA	70	62	27	27	28	54	8	32	14	82	37	28	92	18	52	50	72		44	15	10	87	24	43	44	79	38	40	76	185	105	74
SAN QUIRIC	28	31	17	70	48	37	49	44	55	36	8	30	99	62	81	25	55	44		30	52	51	68	44	30	37	17	84	59	145	88	76
MONTERONI	57	60	13	42	26	47	19	23	31	85	22	16	108	32	85	44	85	15	30		21	81	38	54	37	72	24	54	69	196	114	75
SAN ROCCO	79	72	34	36	38	62	16	42	8	92	45	35	107	23	63	60	81	10	52	21		77	32	52	53	88	44	48	65	195	114	82
CAMUCIA	38	21	82	98	40	21	80	38	80	47	54	45	61	84	73	26	13	67	51	61	77		90	30	25	38	66	106	18	125	47	43
CASTELLINA	93	85	51	10	51	76	30	55	36	105	80	48	77	12	36	73	82	24	68	38	32	90		59	66	102	61	26	98	208	127	70
MONTE S.S.	45	35	46	67	22	16	35	20	55	50	44	27	52	69	37	25	19	43	44	54	52	30	59		15	47	58	81	46	153	75	34
SINALUNGA	27	20	38	58	16	9	36	15	56	39	30	22	75	60	57	7	29	44	30	37	53	25	66	15		37	39	82	34	143	63	47
CHIUSI	14	15	54	105	51	35	72	50	91	10	45	57	98	98	82	27	50	79	37	72	88	38	102	47	37		53	118	20	115	54	75
MONTALCIN	44	47	11	65	38	53	43	35	47	52	10	29	115	55	79	41	70	38	17	24	44	66	61	56	39	53		77	75	181	104	85
SAN GIMIGN	109	101	67	35	67	92	46	71	43	121	76	64	110	27	89	89	111	40	84	54	48	103	26	81	82	118	77		114	224	144	95
C.LAGO	28	18	71	105	48	29	69	47	88	32	63	54	78	93	81	35	30	76	59	69	85	18	98	46	34	20	75	114		131	49	60
TERNI	122	126	162	212	158	141	178	156	198	118	152	163	203	202	188	142	137	185	145	198	195	125	208	153	143	115	181	224	131		87	164
PERUGIA	74	59	100	134	77	58	98	76	117	79	92	83	107	122	110	64	59	105	88	114	114	47	127	75	63	54	104	144	49	87		88
SUBBIANO	72	60	76	60	54	41	67	53	86	78	75	60	18	81	36	53	32	74	76	75	82	43	70	34	47	75	85	95	60	184	88	